

Pubblicato il 20/01/2025

N. 00038 /2025 **REG.PROV.CAU.**
N. 01715/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2024, proposto da Ciancio Ingrid, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Direzione Generale - Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)") e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Amico Chiara Corinne, Cavallaro Alessia e Rigano Caterina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:

- “graduatoria di merito” relativa al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/23 e D.D. n. 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 (“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)” pubblicata dall'USR Campania in data 6/11/2024 e del relativo decreto di approvazione prot.70048 del 6/11/2024 emesso dal medesimo USR Campania;
- nota pec del 2/11/2024 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo della ricorrente;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli della candidata ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi alla medesima;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, avanzata in udienza camerale;

Visti gli artt. 41, 49 e 63 ss. c.p.a.;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Farhat;

Uditi i difensori delle parti private, nessuno presente per l'Amministrazione scolastica, come specificato nel verbale;

Ritenuto che la giurisdizione appartenga al g.a. trattandosi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

Ritenuto che le altre questioni oggetto di giudizio necessitino di adeguato approfondimento in sede di merito, per il quale è opportuno fissare l'udienza di trattazione alla data indicata in dispositivo;

Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre i seguenti adempimenti:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia producano al Collegio una relazione illustrativa sulla modalità di valutazione dei titoli di accesso di cui all'art. 3 del D.M. n. 205 del 26.10.2023 e all'art. 4 D.D. n. 2575 del 6.12.2023, in base alla tabella di cui all'Allegato B punto A.1, con particolare riferimento ai concorrenti che come titoli di accesso abbiano indicato il diploma di laurea, unitamente all'abilitazione;
- ai sensi dell'art. 12 bis d.l. n. 68/2022, conv. in l. n. 108/2022, la parte ricorrente è onerata di notificare il ricorso introduttivo e la presente ordinanza, per le vie ordinarie, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e di depositare la prova delle notifiche entro il successivo termine perentorio di giorni 15;
- l'Ufficio scolastico regionale per la Campania è onerato di fornire alla parte ricorrente, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, gli indirizzi di residenza dei controinteressati Rigano Caterina, la cui notifica non è andata a buon fine, Oliveri Chiara Grazia e Proto Irene, in quanto dei vincitori, nonché l'elenco dei nominativi dei concorrenti idonei, non vincitori;
- la parte ricorrente è onerata di notificare il ricorso introduttivo e la presente ordinanza, per le vie ordinarie, ai controinteressati Rigano Caterina, Oliveri Chiara Grazia e Proto Irene, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione degli indirizzi da parte dell'Ufficio scolastico regionale, e di depositare la prova

delle notifiche entro il successivo termine perentorio di giorni 10;

- la parte ricorrente è onerata di produrre in giudizio le raccomandate integrative delle notifiche ad Amico Chiara Corinne e Cavallaro Alessia, entro il termine perentorio 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- inoltre, quanto ai concorrenti risultati idonei non vincitori, come potenziali controinteressati, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 41 e 49 cod. proc. amm., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio scolastico Regionale Campania e l'Ufficio scolastico regionale Sicilia:

- devono pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il

ricorso e la presente ordinanza;

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto, pertanto:

- di onerare le Amministrazioni resistenti dei superiori incombenti istruttori, da eseguirsi, nelle forme del PAT, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- di onerare parte ricorrente di produrre quanto richiesto e di integrare la notifica nei confronti della pp.aa. indicate e dei controinteressati inseriti in graduatoria, e dei potenziali controinteressati, idonei non vincitori, nei modi e nelle forme sopra descritte (pena in mancanza l'improcedibilità del ricorso ex art. 35 c.p.a);
- di rinviare la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica indicata in dispositivo;
- di poter compensare le spese di fase tra le parti costituite, nulla dovendo statuire per le parti controinteressate non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 22 maggio 2025, orario di rito;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei modi descritti in motivazione;
- autorizza la notifica per pubblici proclami con riguardo ai partecipanti alla procedura concorsuale risultati idonei non vincitori;
- dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, da eseguirsi nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di fase tra le parti costituite, nulla spese per i controinteressati

non costituiti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed anche al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale personale scolastico, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in proprio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Fabrizio Giallombardo, Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Ingrid CIANCIO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge,
ATTESTO
che la sovraestesa copia informatica dell' ordinanza n. 38/2025 emessa dal TAR Palermo, pubblicata il 20/1/2025, è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 1715/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, dal quale è stata estratta.
Catania, 14/2/2025
Avv. Fabio Rossi